

BONUS ASILI

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - Comma 343

343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019»;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;
- c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

da Pensioni Oggi a cura di Nicola Colapinto - 18.02.2020

COME CAMBIA IL CONTRIBUTO PER LA FRUIZIONE DELL'ASILO NIDO			
NEL 2019		NEL 2020	
CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO	CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO
A PRESCINDERE DAL VALORE ISEE DEL RICHIEDENTE	1.500€ annui (136,37€ al mese)	CON ISEE SINO A 25.000 EURO ANNUI	3.000€ annui (272,72€ al mese)
		CON ISEE COMPRESO TRA 25.001 E 40.000 EURO ANNUI	2.500€ annui (227,26€ al mese)
		CON ISEE SUPERIORE A 40.000 EURO ANNUI O SENZA ISEE	1.500€ annui (136,37€ al mese)
PENSIONIoggi.it			

Colla circolare 27 del 14 febbraio 2020 l'Inps fornisce delucidazioni sulle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla presentazione delle domande per l'anno 2020, sulle nuove modalità di erogazione della prestazione, nonché sulle istruzioni contabili. Attenzione: la misura è soggetta ad un vincolo di bilancio. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non potrà accettare ulteriori domande.

[INPS Circolare n. 27 del 14.02.2020](#)

[INPS Allegato n. 2 Circ. 27 del 14.02.2020](#)